

Promemoria scadenze e comunicazioni utili - 2021

In questo articolo, a cura del Team Tecnico Nazionale, troverai una sintesi delle principali scadenze e informazioni sugli adempimenti obbligatori di carattere legale e amministrativo.

Indice:

- Obbligo di pubblicazione dei vantaggi pubblici ricevuti nell'esercizio precedente
- Registro dei Volontari: adempimenti obbligatori e vidimazione
- Approvazione bilancio esercizio 2020
- Trasparenza e pubblicazione emolumenti
- 5 per Mille 2021
- Versamento saldo imposte 2020 primo acconto 2021

Obbligo di pubblicazione dei vantaggi pubblici ricevuti nell'esercizio precedente

Riferimento normativo: Legge. 124/2017 - Art. 1, commi 125-129

Entro: 30 Giugno 2021

Chi lo deve fare?

Tutte le **associazioni** che nell'anno solare 2020 hanno ricevuto dalle Pubbliche Amministrazioni e/o dai soggetti ad esse equiparati, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, **complessivamente pari o superiori ad euro 10.000**.

Note:

1. Per soggetti equiparati alle Pubbliche Amministrazioni si intendono: società controllate da Pubblica Amministrazione; società in partecipazione pubblica; associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
2. In base agli ultimi chiarimenti ministeriali, le somme introitate a titolo di cinque per mille non sono soggette agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa in parola. Per esse, troveranno applicazione gli specifici obblighi di pubblicità in capo ai beneficiari delle stesse, previsti dall'articolo 16, comma 5 del D.P.C.M. 23 luglio 2020
3. Infine, si precisa che l'attribuzione del vantaggio da parte della Pubblica Amministrazione potrebbe avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): in tal caso, ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione. Sarà pertanto cura delle associazioni beneficiarie di tale sostegno sollecitare la Pubblica Amministrazione affinché offra informazioni in merito.

Cosa devo fare?

Le associazioni con i requisiti sopra indicati sono tenute a **pubblicare nei loro siti internet o portali digitali**, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, le seguenti informazioni:

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l'associazione);
- b) denominazione del soggetto erogante (la Pubblica Amministrazione);
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.

A tal proposito è possibile utilizzare il modulo in allegato fornito da ANCeSCAO A.P.S. SCARICALO DA QUI... (/images/00-Documenti/Adempimenti_L._124_2017.xlsx)

In mancanza del sito internet, l'associazione potrà adempiere gli obblighi di trasparenza attraverso la pubblicazione dei dati sopra indicati sulla sua pagina Facebook o sul sito internet di ANCeSCAO A.P.S. Nazionale. A tal proposito vi chiediamo di trasmettere i dati alla struttura territoriale competente.

Cosa rischio se non lo faccio?

L'inosservanza dell'obbligo in questione comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Registro dei Volontari e vidimazione

Il Codice del Terzo settore ha esteso a tutti gli enti del Terzo settore (comprese quindi le APS) la possibilità di avvalersi di volontari; pertanto, i Centri sono tenuti, nel caso in cui si avvalgano di volontari, oltre che ad assicurare i medesimi (contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi), anche ad iscrivere in un apposito **Registro** i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Nonostante il Codice del Terzo settore non preveda espressamente l'obbligo di numerare e bollare le pagine di tale Registro e di attestarne il numero complessivo, ciò non significa che tali adempimenti non siano più necessari, essendo gli stessi ad oggi ancora previsti dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico) del 14 febbraio 1992 (a tutt'ora in vigore, in attesa dell'emanazione del nuovo DM previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice del Terzo settore).

Pertanto, allo stato attuale (fintato che, cioè, non verrà emanato il suddetto nuovo DM), il Registro dei volontari non occasionali dovrà possedere le caratteristiche di cui al predetto vigente DM del 14 febbraio 1992 e dunque il medesimo dovrà essere progressivamente numerato e bollato in ogni pagina, e dovrà esservi apposta la dichiarazione da parte dell'autorità (ad es: il Segretario comunale del Comune in cui ha sede l'associazione) che ha bollato le pagine circa il numero complessivo delle stesse.

Nel predetto Registro, che deve essere vidimato prima della compilazione, dovranno essere indicati per ciascun volontario, le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.

Riservato alle strutture territoriali: Anche le strutture territoriali di ANCeSCAO A.P.S. (strutture comprensoriali o regionali) se APS, dovranno dotarsi di un Registro Volontari. Per cui, nel caso in cui gli Iscritti ai Centri soci svolgano attività di volontariato anche per la relativa Struttura Territoriale, essi andranno iscritti pure nel Registro dei volontari di quest'ultima.

MATERIALI:

- FAC SIMILE Copertina del Registro (/images/00-Documenti/Registro_volontari/REGISTRO_VOLONTARI_-_COPERTINA_FACSIMILE.docx)
- FAC SIMILE Registro dei Volontari da compilare (/images/00-Documenti/Registro_volontari/REGISTRO_VOLONTARI_PAGINE_FACSIMILE.docx)

Approvazione bilancio esercizio 2020 (art. 13 del Codice del Terzo settore e art. 106 del D.L. n. 18/2020)

In via eccezionale, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, è stata prevista la possibilità per le associazioni di posticipare la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2020 entro il 29 giugno 2021, anche in deroga alle eventuali disposizioni statutarie.

Pertanto sarà consentito trasmettere la convocazione dell'assemblea entro il 29 Giugno, e tale assemblea potrà effettivamente svolgersi entro la data del 31 luglio 2021.

Le assemblee potranno svolgersi sia in presenza – nel pieno rispetto dei protocolli sanitari vigenti – che, in alternativa, attraverso videoconferenza mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Con le medesime procedure, potrà essere approvato anche il bilancio sociale, che, come noto, è obbligatorio solo per quelle associazioni che, oltre ad essere iscritte nei registri regionali APS od ODV, abbiano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro.

Si ricorda infine che il Regolamento Nazionale prevede, all'art. 3.4., che i Centri soci trasmettano il proprio bilancio alla Struttura Comprensoriale ovvero al Referente Territoriale competente entro 10 giorni dalla relativa approvazione.

Trasparenza e pubblicazione emolumenti (art. 14, comma 2 del Codice del Terzo settore)

Entro quando: 31 Dicembre 2021

Chi lo deve fare? Tale adempimento va effettuato unicamente da parte di quei Centri che, oltre ad essere iscritti nei registri regionali APS od ODV, abbiano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui.

Dove pubblicarli? In tal caso, essi dovranno pubblicare (entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento) e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa ANCeSCAO Nazionale, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

A tal proposito è possibile utilizzare il modulo in allegato fornito da ANCeSCAO A.P.S. SCARICALO DA QUI... (/images/00-Documenti/Adempimenti_Art._14_Codice_Terzo_settore.xlsx)

5 PER MILLE 2021

In data 10 Maggio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'elenco definitivo degli enti del volontariato che hanno richiesto di accedere al beneficio per l'anno 2021 ((<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/iscritti-definitivi-10052021-enti-e-pa>)<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/iscritti-definitivi-10052021-enti-e-pa>), ricordando che in caso di variazioni o perdita dei requisiti da parte degli enti presenti nell'elenco permanente dovranno darne comunicazione entro i successivi 30 giorni alla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate dalla data in cui è intervenuto tale evento.

A decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del RUNTS, la richiesta di accreditamento degli Enti del Terzo Settore andrà presentata al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo Settore.

Gli enti che non hanno presentato la domanda di accesso al beneficio entro la scadenza originaria del 12 aprile 2021 e che non erano già presenti nell'elenco permanente degli Enti del volontariato, possono comunque partecipare al riparto del 5 per mille 2021 presentando l'istanza di accreditamento esclusivamente per via telematica entro il prossimo 30 settembre 2021 (versando una sanzione pari ad € 250,00 tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115).

Versamento saldo imposte 2020 e primo acconto 2021

Gli Enti del Terzo Settore che svolgono anche attività commerciale dovranno versare, entro il prossimo 30 giugno 2021 oppure entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,4%, l'eventuale saldo delle imposte sui redditi IRES e IRAP per l'anno 2020 e primo acconto 2021 derivanti dalla compilazione del modello di dichiarazione Unico 2021.

Tra le novità di rilievo inerenti la compilazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, per gli Enti obbligati alla presentazione, si segnala l'obbligo di compilazione dei quadri RU (Crediti d'imposta) ed RS401 (Aiuti di Stato) nei quali andranno riepilogati i contributi ricevuti dallo Stato a seguito delle misure introdotte dai Decreti emanati per fronteggiare l'emergenza Covid19 (in particolare i contributi a fondo perduto ex Art. 25 DL 34/2020 "Decreto Rilancio", ex Art. 1 DL 137/2020 "Decreto Ristori" ed ex Art. 2 DL 149/2020 "Decreto Ristori-bis", crediti d'imposta per canoni di locazione immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda ex Art. 28 DL 34/2020 e per le spese di sanificazione ed acquisto DPI ex Art. 125 DL 34/2020).

L'omessa indicazione dei dati richiesti nei quadri RU ed RS può comportare l'irrogazione di una sanzione con un minimo di € 250,00 per ogni credito o contributo.

2021 (/component/tags/tag/2021)

- [Stampa](#)